CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 323

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 1/DDL del 24 marzo 2025)

ABROGAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, N. 11 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"" E ABROGAZIONE DEI COMMI 4 E 5 DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, N. 3 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013." E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 39 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021" E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI AUTOBUS CON ETÀ SUPERIORE A QUINDICI ANNI."

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 26 marzo 2025.

ABROGAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, N. 11 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"" E ABROGAZIONE DEI COMMI 4 E 5 DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, N. 3 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013." E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 39 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021" E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI AUTOBUS CON ETÀ SUPERIORE A QUINDICI ANNI."

R e l a z i o n e:

Negli ultimi anni la coscienza rispetto alle tematiche ambientali è molto aumentata, a tutti i livelli della società, divenendo argomento centrale tanto nel dibattito pubblico quanto all'interno delle imprese di trasporto persone. La prescrizione contenuta nella disciplina dei servizi di noleggio autobus con conducente, risulta quindi definitivamente superata dal sentimento comune e dall'evoluzione tecnologica che ha interessato il mercato dei veicoli.

Le associazioni di categoria del settore ritengono che limitare l'età massima degli autobus utilizzati per il noleggio rappresenti oggi un impedimento all'attività stessa di numerose imprese del settore, interferendo con il ciclo degli investimenti aziendali e il rinnovo fisiologico del parco veicoli.

Nella normativa italiana peraltro non esiste un limite temporale oltre il quale un mezzo non può circolare ma la sicurezza nella circolazione è comunque garantita dalle verifiche periodiche in sede di revisione previste dal Codice della Strada.

Infine il mercato delle immatricolazioni è sempre più condizionato dalle stringenti limitazioni al traffico previste dalle misure ambientali per il miglioramento della qualità dell'aria che stimolano il rinnovo del parco veicoli.
Sul tema si sono recentemente espresse sia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 dell'11 gennaio 2019 che ha dichiarato l'illegittimità della normativa della Regione Piemonte, la quale disponeva che "al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori è vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attività l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti", sia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato cha ha recentemente osservato come la norma in questione anche della Regione del Veneto appaia restrittiva della concorrenza e discriminatoria rispetto agli esercenti l'attività di trasporto operanti nelle Regioni ove non è posto alcun limite di anzianità entro il quale i mezzi possono circolare.

Si ritiene quindi questo il momento particolarmente proficuo, anche alla luce della scadenza dell'estensione del termine a diciannove anni previsto dall'art. 19 "Disposizioni straordinarie in materia di trasporto di viaggiatori

mediante noleggio di autobus con conducente" della Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, resosi necessario per far fronte al periodo emergenziale dovuto all'epidemia COVID-19, per rivedere questa limitazione posta dalla Legge regionale 3 aprile 2009, n. 11.

L'art. 1 abroga l'art. 5, comma 3 e l'art. 16, comma 3 della Legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 che prevedono, rispettivamente, il divieto di utilizzo degli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione per l'attività di noleggio nella Regione del Veneto e la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, nonché l'art. 17, comma 3 per la parte in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'attività di noleggio.

L'art. 2 abroga i commi 4 e 5 dell'art. 36 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3 della Legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, dell'utilizzo di autobus con più di quindici anni e sino a trent'anni dalla prima immatricolazione, previo il pagamento di un contributo annuo di 250,00 euro.

L'art. 3 abroga l'art. 19 della Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, che prevede, per un periodo transitorio, la rideterminazione del termine di quindici anni di cui all'art. 5, comma 3 della Legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, in diciannove anni. Il presente articolo viene inserito per una maggiore chiarezza del quadro normativo vigente, stante che gli effetti del richiamato art. 19 sarebbero comunque cessati a far data dal 1° gennaio 2024.

L'art. 4 prevede delle disposizioni transitorie per regolare gli effetti relativi e conseguenti all'abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore ai quindici anni.

L'art. 5 contiene una norma finanziaria.

L'art. 6 prevede l'entrata in vigore della Legge regionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

ABROGAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, N. 11 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"" E ABROGAZIONE DEI COMMI 4 E 5 DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, N. 3 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013." E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 39 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021" E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI AUTOBUS CON ETÀ SUPERIORE A QUINDICI ANNI."

Art. 1 - Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11"Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"".

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 3 dell'articolo 5 e il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 le parole: "5, comma 3," sono soppresse.

Art. 2 - Abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013.".

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi 4 e 5 dell'articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 sono abrogati.

Art. 3 - Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021".

1. L'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 è abrogato.

Art. 4 - Disposizioni transitorie relative all'abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, continuano a trovare applicazione limitatamente ai contributi dovuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti sanzionatori avviati ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 per i quali è stato notificato il verbale di contestazione prima della data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

3. Le sospensioni dell'autorizzazione all'attività di cui all'articolo 17, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, già adottate i cui effetti permangono dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificate in euro 8.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 e allocate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", si fa fronte con contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 2 "Trasporto pubblico locale" Titolo 1 "Spese correnti del bilancio di previsione 2025-2027".

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11“Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””. 3
Art. 2 - Abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013.”. 3
Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.....3
Art. 4 - Disposizioni transitorie relative all’abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni. 3
Art. 5 - Norma finanziaria.....4
Art. 6 - Entrata in vigore. 4